

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: è effettuato con le seguenti: viene compiuto.

- 1. 305.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: è effettuato con le seguenti: avviene.

- 1. 306.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: è effettuato con le seguenti: viene effettuato.

- 1. 307.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: è effettuato con le seguenti: viene eseguito.

- 1. 308.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: è effettuato con le seguenti: è eseguito.

- 1. 309.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: nel caso con le seguenti: nell'ipotesi.

- 1. 1310.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 8, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: superiore a sei mesi.

- 1. 2.** Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania, Selva, Migliori.

Sopprimere il comma 9.

- * 1. 172.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sopprimere il comma 9.

- * 1. 47.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Niccolini, Colletti.

Al comma 10, sostituire la parola: irregolare con le seguenti: non regolare.

- 1. 1311.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: irregolare con le seguenti: non perfetta.

- 1. 1312.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: irregolare con le seguenti: imperfetta.

- 1. 1313.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: irregolare con le seguenti: incompleta.

- 1. 1314.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: sospende con le seguenti: e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono.

- 1. 1404.** La Commissione.

Al comma 10, sostituire la parola: sospende con le seguenti: deve sospendere.

- 1. 1315.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: sospende con le seguenti: deve interrompere.

- 1. 1316.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: sospende con le seguenti: deve bloccare.

- 1. 1317.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: sospende con la seguente: blocca.

- 1. 1318.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: sospende con la seguente: vieta.

- 1. 1319.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire la parola: sospende con la seguente: interrompe

- 1. 1320.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire le parole: l'erogazione con la seguente: l'elargizione

- 1. 1321.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire le parole: rimborso con la seguente: risarcimento

- 1. 1322.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire le parole: rimborso con la seguente: l'indennizzo

- 1. 1323.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, sostituire le parole: rimborso con la seguente: contributo

- 1. 1324.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Ove il collegio dei revisori di cui al comma 14 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, riscontri gravi irregolarità nella redazione del rendiconto, il Presidente della Camera adotta le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

- 1. 119.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

9. All'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: « degli abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « degli elettori votanti ».

- 1. 26.** Pisanu, Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

9. L'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento o coalizione non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 200 per il numero complessivo degli abitanti dei collegi o delle circoscrizioni in cui il partito o il movimento o la coalizione si è presentato con propri candidati. Le cifre si intendono ridotte alla metà nel caso delle elezioni regionali ».

- 1. 22.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Colletti, Niccolini.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

9. L'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento o coalizione non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 250 per il numero complessivo degli abitanti dei collegi o delle circoscrizioni in cui il partito o il movimento o la coalizione si è presentato con propri candidati. Le cifre si intendono ridotte alla metà nel caso delle elezioni regionali ».

1. 23. Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Colletti, Niccolini.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

9. L'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento o coalizione non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 300 per il numero complessivo degli abitanti dei collegi o delle circoscrizioni in cui il partito o il movimento o la coalizione si è presentato con propri candidati. Le cifre si intendono ridotte alla metà nel caso delle elezioni regionali ».

1. 24. Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Colletti, Niccolini.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: « degli abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali ».

1. 25. Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Colletti, Niccolini.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: « degli abitan-

ti » sono sostituite dalle seguenti: « dei voti validi ».

1. 1325. Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Colletti, Niccolini.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: lire 1000 con le seguenti: 0,25 Euro.

1. 176. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: 1000 con la seguente: 210.

1. 752. Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Armaroli, Nania.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: 1000 con la seguente: 500.

1. 121. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: 1000 con la seguente 800.

1. 1278. La Commissione.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: 1000 con la seguente: 990.

1. 829. Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Armaroli, Nania.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. A partire dal primo rinnovo di ciascuno degli organi di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, il rimborso delle spese elettorali relativo ad ognuno dei quattro fondi, è erogato ai movimenti ed ai partiti politici aventi diritto, con le seguenti modalità:

a) l'erogazione è integrale per i partiti e movimenti politici, i cui eletti negli organi

di cui all'articolo precedente siano almeno il 28,8 per cento per ciascuno dei due sessi;

b) l'erogazione è ridotta della differenza percentuale fra il 28,8 per cento e la quota di eletti appartenenti al sesso meno rappresentato per quei partiti e movimenti politici che registrano tra i propri eletti, una percentuale di appartenenti al sesso meno rappresentato inferiore a quella prevista alla lettera a).

2. La percentuale di rimborso non attribuita ai movimenti politici ed ai partiti politici ai sensi del comma precedente, sarà erogata ai medesimi che la destineranno ai propri coordinamenti, dipartimenti, movimenti di rappresentanza e di altri comparti di partito che abbiano, come finalità, a tutelare la parità tra i sessi e supportarne azioni positive in relazione; tali rimborsi verranno quindi erogati a tutti gli organi precedentemente elencati, soggetti appartenenti al sesso meno rappresentato, ove esistenti o comunque costituiti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, quale rimborso di iniziative idonee al raggiungimento di una più equilibrata partecipazione di rappresentanti dei due sessi alla vita politica attiva di ogni livello politico-istituzionale.

1. 03. De Luca, Armosino, Burani Procaccini, Prestigiacomo, Matranga, Aprea, Maiolo, D'Ippolito, Mussolini

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Norme volte a favorire la partecipazione equilibrata di uomini e donne alla politica).

1. A partire dal primo rinnovo di ciascuno degli organi di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, il rimborso delle spese elettorali relativo ad ognuno dei quattro fondi, è erogato ai

movimenti ed ai partiti politici aventi diritto, con le seguenti modalità:

a) l'erogazione è integrale per i partiti e movimenti politici, i cui eletti negli organi di cui all'articolo precedente siano almeno il 28,8 per cento per ciascuno dei due sessi;

b) l'erogazione è ridotta della differenza percentuale fra il 28,8 per cento e la quota di eletti appartenenti al sesso meno rappresentato per quei partiti e movimenti politici che registrano tra i propri eletti, una percentuale di appartenenti al sesso meno rappresentato inferiore a quella prevista alla lettera a).

2. La percentuale di rimborso non attribuita ai movimenti e ai partiti politici ai sensi del comma precedente, sarà erogata ai medesimi che la destineranno ai propri coordinamenti o movimenti di rappresentanza dei soggetti appartenenti al sesso meno rappresentato, ove esistenti o comunque costituiti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, quale rimborso di iniziative idonee ad accrescere la partecipazione di soggetti appartenenti al sesso meno rappresentato alla politica attiva.

1. 01. Armosino, Pisanu, De Luca, Burani Procaccini, Prestigiacomo, Matranga, Aprea, Maiolo, D'Ippolito, Mussolini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Norme volte a favorire la partecipazione equilibrata di uomini e donne alla politica attiva).

1. A partire dal primo rinnovo di ciascuno degli organi di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, il rimborso delle spese elettorali relativo ad ognuno dei quattro fondi, è erogato ai movimenti ed ai partiti politici aventi diritto, con le seguenti modalità:

a) l'erogazione è integrale per i partiti e movimenti politici i cui eletti negli organi

di cui all'articolo precedente siano almeno il 28 per cento per ciascuno dei due sessi;

b) l'erogazione è ridotta della differenza percentuale fra la quota di eletti appartenenti al sesso meno rappresentato ed il 28 per cento per quei partiti e movimenti politici che registrano tra i propri eletti, una percentuale di appartenenti al sesso meno rappresentato inferiore a quella prevista alla lettera a).

2. La percentuale di rimborso non attribuibile ai movimenti e ai partiti politici ai sensi della lettera b) del comma precedente, sarà erogata per l'80 per cento ai medesimi che la destinano ai propri coordinamenti o movimenti femminili, ove esistenti o comunque costituiti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, quale rimborso di iniziative idonee ad accrescere la partecipazione delle donne alla politica attiva e per il 20 per cento a quei movimenti e partiti politici il cui numero di eletti appartenenti al sesso meno rap-

presentato, negli organi di cui al comma 1 dell'articolo 1, sia aumentato almeno del 2 per cento.

1. 08. Albanese, Servodio, Valetto Bitelli, Sbarbati, Serafini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente

ART. 1-bis.

(Norme volte a favorire la partecipazione equilibrata di uomini e donne alla politica attiva).

1. A partire dal primo rinnovo di ciascuno degli organi di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, l'1 per cento del rimborso delle spese elettorali relative ad ognuno dei quattro fondi, è erogato a quei movimenti e partiti politici in cui la percentuale delle donne elette sia aumentata almeno del 2 per cento.

1. 09. Albanese, Servodio, Valetto Bitelli, Sbarbati, Serafini.